

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA




Rep. n. 180

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori inerenti l'intervento denominato "Parco Archeologico Urbano della Città Hipponion - Valentia" - Comune di Vibo Valentia - POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.7.1 - Linea di Intervento 5.2.1.1 - Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 121 del 16 giugno 2016.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 03 (tre) del mese di ottobre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me, dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Guerino Londino, nato a Crotone (KR) il 13 febbraio 1955 (codice fiscale LND GRN 55B13 D122J), residente in Crotone (KR), Strada Provinciale 52 Km 0 n. 84, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo



atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "CO.GE. S.R.L" - Progettazione Costruzioni Generali Servizi Vari, con sede legale in Crotona (KR), Strada Provinciale 52 Km 0 n. 84, (partita IVA 00972720791), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Crotona (KR), in data 06 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 149379, impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con l'impresa mandante "HERA Scavi e Restauri Archeologici Srl", con sede in Cassano allo Ionio (CS), Vico II Terme, 6 (partita IVA 02324170782), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Cosenza (CS), in data 23 marzo 2000, con il numero R.E.A. 157834, giusto atto costitutivo che si trova allegato al contratto principale rep. n. 121 del 16 giugno 2016.

Con nota datata 18 settembre 2018, acquisita agli atti dell'Ente col prot. n. 45197 del 19 settembre 2018, è stato trasmesso l'atto di cessione di quota di partecipazione, rep. n. 68894, numero di raccolta 15909 del 24 ottobre 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castrovillari (CS), il 28 ottobre 2016 al n. 1006, serie 1T, autenticato nella firma dalla dott.ssa Emilia Laurito, notaio in Trebisacce (CS), col quale il sig. Maradei Fedele, socio e legale rappresentante della società mandante HERA Scavi srl, cede la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società, al sig. Gatto Antonio, che accetta e acquista. Tale documento si allega al presente atto in formato digitale.

L'Associazione succitata, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 121 del 16 giugno 2016, registrato a Vibo Valentia il 16 giugno 2016 al n. 2020 serie 1T, i lavori riguardanti l'intervento denominato "Parco Archeologico Urbano della Città Hipponion – Valentia", sono stati affidati all'Appaltatore per l'importo di €. 668.205,51 (euro seicentosessantottomiladuecentocinque/51) oltre IVA, così suddiviso:


€. 298.504,53 (euro duecentonovantottomilacinquecentoquattro/53) per lavori al netto del ribasso offerto del 32,999%;

€. 358.602,89 (euro trecentocinquantottomilaseicentodue/89) per costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 11.098,09 (euro undicimilanovantotto/09) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, condotti sotto la stretta sorveglianza del personale della direzione scientifica della Soprintendenza ai Beni Archeologici, responsabile del nostro territorio, sono state riportate alla luce preesistenze archeologiche, di notevole interesse, che necessitano di adeguate opere di restauro e protezione;

- che la stessa Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Calabria, ha manifestato la necessità che gli stessi debbano essere recuperati al fine di definire l'importante interesse archeologico, prescrivendo l'esecuzione di scavi a mano, restauro dei mosaici e modifica delle strutture di protezione, e chiedendo la presenza costante dell'archeologo durante le operazioni di scavo;



- che è emersa pertanto la necessità di redigere una perizia di variante complessiva, motivata da esigenze sopravvenute, finalizzata alla tutela, conservazione e migliore fruizione e valorizzazione del bene;

- che con nota prot. n. 144858 del 20 marzo 2018, è stata inoltrata richiesta alla Regione Calabria, di poter redigere la succitata variante, in aumento fino al 20%, a sensi della normativa di legge applicabile;

- che con nota prot. n. 113498/SIAR del 28 marzo 2018, acquisita al prot. n. 17128 del 05 aprile 2018, la Regione Calabria – Dipartimento 10, ha accolto positivamente la richiesta, specificando che per i lavori aggiuntivi al progetto convenzionato, è necessario acquisire il parere della Soprintendenza di competenza;

- che con determinazione dirigenziale n. 715 del 03 luglio 2018, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Roberta Filocamo, autorizzata dalla Soprintendenza con nota prot. n. 4861 del 23 maggio 2018, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta del 32,999%, di €. 121.470,66 (euro centoventunomilaquattrocentosettanta/66), con un'incidenza percentuale pari al 18,485% e quindi inferiore al 20%;

- che l'importo complessivo dei lavori, applicando i prezzi di contratto e quelli nuovi inseriti e scontati, ammonta ad €. 778.578,08 (euro settecento settantottomilacinquecentosettantotto/08), oltre €. 11.098,09 (euro undici milanovantotto/09) per oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

- che detta perizia di variante è composta da numero 29 nuovi prezzi unitari, meglio descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in data 23 maggio 2018, con l'applicazione

dello stesso ribasso d'asta del 32,999%;

- che la somma necessaria non comporta maggiori oneri per il Comune in quanto la maggiore spesa, rispetto all'importo del contratto originario, trova copertura nella quota stanziata nel quadro economico di progetto e risulta registrata alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 2, Capitolo 23017, del Bilancio 2018, a valere sul POR Calabria FESR 2014/2020 Asse 6 Azione 6.7.1;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico delle due imprese costituenti l'ATI, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'impresa capogruppo CO.GE. S.R.L., richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Crotone (KR), con nota prot. d'ingresso n. 16019 del 19 luglio 2018;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative

Roberto Feri

R/K

Arno

all'impresa mandante "HERA Scavi e Restauri Archeologici SRL", richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza (CS), con nota prot. d'ingresso n. 61291 del 30 luglio 2018;

- che per la stipula del presente contratto è stato acquisito, con prot. INAIL n. 12919158, regolare certificato DURC, relativo all'impresa "CO.GE. SRL", con scadenza 25 dicembre 2018;

- che è stato acquisito, con prot. INAIL n. 12902756, regolare certificato DURC, relativo all'impresa "HERA Scavi e Restauri Archeologici SRL", con scadenza 21 dicembre 2018;

- che entrambi le imprese che costituiscono l'ATI hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni

previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Londino Guerino, Amministratore Unico dell'impresa "CO.GE. S.R.L.", ed il sig. Gatto Antonio, Legale Rappresentante della Società "HERA Scavi e Restauri Srl", hanno dichiarato che le due Società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente -

Delmurtet

Alh

Am

Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi maggiori lavori inerenti l'intervento denominato "Parco Archeologico Urbano della Città Hipponion – Valentia", previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale, n. 715 del 03 luglio 2018, citata in premessa.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il maggiore importo dei nuovi lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, su quello precedentemente fissato dal contratto rep. n. 121 del 16 giugno 2016, ammonta a complessivi €. 121.470,66 (euro centoventunomila quattrocentosettanta/66), oltre IVA di legge.

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 778.578,08 (euro settecentosettantottomilacinquecentosettantotto/08), oltre €. 11.098,09 (euro undicimilanovantotto/09) per oneri per la sicurezza, IVA esclusa.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E45C14000040006 e il codice CIG 6121995E14 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori aggiuntivi in oggetto sono i seguenti:

BNL Agenzia di Crotone (KR)

Codice IBAN: IT 44 0 01005 22200 000 000 0 16065

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente sopra indicato, è il sig. Londino Guerino, nato a Crotone (KR) il 13 febbraio 1955 (codice fiscale LND GRN 55B13 D122J); giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data

24 settembre 2018, anticipata, via mail e depositata agli atti.

L'Impresa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale dell'opera in parola, rep. n. 121/2016 e secondo le modalità riportate negli elaborati tecnici, di seguito elencati, che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di 29 nuovi prezzi:

ELABORATI GENERALI

TAV. 01 - Relazione tecnica variante

TAV. 02 - Relazione impianti

TAV. 03 - Aree di intervento

TAV. 04 - Vista tridimensionale tettoie copertura mosaici

TAV. 04BIS - Camminamenti- accesso disabili mura greche

Computo metrico estimativo variante

Analisi prezzi videosorveglianza

Analisi prezzi tettoie

Quadro comparativo

Quadro economico generale di variante

Verbale concordamento nuovi prezzi

Schema atto di sottomissione

STRUTTURALE

1 Relazione generale

2 Inquadramento territoriale

3 Pianta tettoie

MOSAICO 4 STAGIONI

4.1 Relazione generale ai sensi del Cap.10_2 NTC 2018

4.2 Relazione generale ai sensi delle NTC 2018

4.3 Relazione di calcolo

4.4 Fascicolo dei calcoli

4.5 Relazione sui Materiali

4.6 Relazione Geotecnica e Fondazioni

4.7 Fili fissi e impalcati

4.8 Esecuzione plinti

4.9 Esecutivi telai acciaio

4.10 Assonometria Struttura Particolari Nodi Acciaio

4.11 Piano di manutenzione

MOSAICO GEOMETRICO

5.1 Relazione generale ai sensi del cap. 10_2 NTC 2018

5.2 Relazione generale ai sensi delle NTC 2018

5.3 Relazione di calcolo

5.4 Fascicolo dei calcoli

5.5 Relazione sui Materiali

5.6 Relazione Geotecnica e Fondazioni

5.7 Fili fissi e impalcati

5.8 Esecuzione plinti

5.9 Esecutivi telai acciaio

5.10 Assonometria Struttura Particolari Nodi Acciaio

DebutTel.

Q/L

mg

5.11 Piano di manutenzione

MOSAICO NEREIDE

6.1 Relazione generale ai sensi del cap. 10_2 NTC 2018

6.2 Relazione generale ai sensi delle NTC 2018

6.3 Relazione di calcolo

6.4 Fascicolo dei calcoli

7.5 Relazione sui Materiali

7.6 Relazione Geotecnica e Fondazioni

7.7 Fili fissi e impalcati

7.8 Esecuzione plinti

7.9 Esecutivi telai acciaio

7.10 Assonometria Struttura Particolari Nodi Acciaio

7.11 Piano di manutenzione

8. Relazione di pericolosità sismica

9. Relazione geotecnica e sulle indagini

10. Relazione Geologica

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 23 maggio 2018, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 32,999%;

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, viene prorogato di ulteriore **90 (novanta)** giorni. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase d'esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

Federico Toti

G.L.L.

Opin

- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.




L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.



Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva, già prestata per il contratto principale, è da considerarsi estesa anche ai lavori aggiuntivi.

Per la suddetta polizza è stata presentata quietanza di pagamento, rilasciata dalla Reale Mutua di Assicurazioni, con scadenza 13 maggio 2019.

ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato quietanza di pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa CAR n. 2051477, già prestata per il contratto principale, rilasciata in data 26 settembre 2018, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Corigliano Calabro (CS), con scadenza 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli efficacemente, in ogni occasione, la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti

ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 14: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale

Adelmo Testa

[Signature]

Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la sede legale di Crotona (KR), S.P. 52 km 0 n. 84 - pec: coge@pec.it - tel. 0962.24640

ARTICOLO 16: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 17: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 18: Richiami.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 121 del 16 giugno 2016. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 19: Protocollo di legalità.


Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato in data 8 novembre 2017 fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte, così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 23 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.


- **IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**




- **L'APPALTATORE: sig. Guerino Londino, nella qualità**



- **IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino**





Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 13 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola

Roberto Tatti

Roberto Tatti

Roberto Tatti

Roberto Tatti

Roberto Tatti

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9


La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322 c.p. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.


Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- **IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- **L'APPALTATORE: sig. Guerino Londino, nella qualità**



- **IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino**

